



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Corte D'Appello di Venezia**

*SEZIONE QUARTA CIVILE*

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| dott. Marco Campagnolo     | Presidente           |
| dott. Giovanna Sanfratello | Consigliere relatore |
| dott. Gianluca Bordon      | Consigliere          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **760/2020** promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Parte appellante

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

Parte appellata

**Oggetto: responsabilità extracontrattuale**

### CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Previa declaratoria occorrenda contrariis reiectis voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia in accoglimento dell'atto di appello riformare l'impugnata sentenza dichiarando la carenza di responsabilità del Condominio [REDACTED] per l'infortunio occorso alla Sig.ra [REDACTED] in data 27.2.14 e conseguentemente condannare la stessa a corrispondere al Condominio [REDACTED] la somma di € 66.324,25 per capitale e la somma di € 7.054,85 per le spese legali liquidate a favore del procuratore, dalla stessa ricevute all'esito della sentenza per cui è appello. (doc. B e C).

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.

In via istruttoria ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie riportate nella comparsa di costituzione di controparte essendo le stesse inammissibili e in caso di loro ammissione si chiede di essere abilitati alla prova contraria.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che verranno ex adverso formulate.

Per parte appellata:

Nel merito

- Respingersi l'appello proposto avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Venezia in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermarsi la sentenza stessa e, quindi, la condanna del

Condominio [REDACTED]" nella misura già determinata dal Tribunale nella sentenza stessa.

- Respingersi la richiesta di condanna della sig.ra [REDACTED] per carenza di legittimazione attiva nonché passiva, quest'ultima per il capo relativo alle spese di lite, e, comunque, inammissibile ed infondata.

- Con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi del giudizio, nella misura già liquidata quanto al primo grado con conferma delle spese di CTU e CTP, oltre il 15% rimborso spese generali e con richiesta di distrazione *ex art.93 c.p.c.* in favore dei procuratori di parte appellata che dichiarano di aver anticipato le spese.

- Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

In via istruttoria

- Si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:

5) Vero che il teste notava l'assenza di segnalazione dello stato del gradino.

7) Vero che il teste conferma di aver redatto e sottoscritto la dichiarazione che gli si rammostra (doc.2).

14) Vero che il marito della sig.ra [REDACTED] necessitava e necessita di assistenza continua anche nei comuni atti della vita nonché per la deambulazione ed è stato dichiarato invalido civile.

15) Vero che dell'assistenza al marito alla data del 27.2.2014 si occupava la sig.ra [REDACTED].

16) Vero che la sig.ra [REDACTED] svolge attività lavorativa

presso la Corte dei Conti di Venezia e, quindi, è assente dall'abitazione dalla mattina (circa ore 7.45) fino a sera (circa ore 18).

17) Vero che, in epoca precedente il 27.2.2014, la sig.ra [REDACTED] provvedeva anche alla preparazione dei pasti nonché al lavaggio degli indumenti e della biancheria per il figlio, sig. [REDACTED].

18) Vero che, successivamente all'evento del 27.2.2014, la sig.ra [REDACTED] ha cessato l'attività di casalinga e l'assistenza al marito per 90 giorni per poi riprenderla gradualmente e solo parzialmente nei successivi 180 giorni.

20) Vero che, anche alla ripresa dell'attività di casalinga, la sig.ra [REDACTED] ha cessato di svolgere alcune attività, prima praticate, quali portare i pacchi della spesa, alzare una pentola piena di acqua, strizzare i maglioni dopo averli lavati, pulire i pavimenti, prendere o riporre oggetti ad una certa altezza ossia quelle attività che richiedono il gesto di ruotare, elevare e sollevare.

21) Vero che, a tutt'oggi, la collaborazione domestica della sig.ra [REDACTED] è continuativa e persiste con la frequenza di quattro volte alla settimana.

22) Vero che la sig.ra [REDACTED] incontra difficoltà nel compimento dei gesti che richiedono il sollevamento o la rotazione del braccio quali lavarsi, pettinarsi e vestirsi.

Si indicano a testi il sig. [REDACTED] sui capitoli 5) e 7); il sig.

[REDACTED], [REDACTED]

██████████ su tutti i capitoli; la sig.ra ██████████, ██████████ sui capitoli da 14) a 18) e da 20) a 22); la sig.ra ██████████, ██████████ sui capitoli da 18) a 21).

### Motivi della decisione

Premesso che:

██████████, con atto di citazione notificato in data 9.10.2015, ha convenuto in giudizio il Condominio ██████████ per ottenerne la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del sinistro occorso in data 27.2.2014;

a sostegno della domanda ha allegato che, in detta data, intorno alle ore 20:00, mentre si trovava all'interno del condominio convenuto, nell'intraprendere la discesa dei gradini che dall'uscita dell'ascensore condominiale conducevano all'androne, è inciampata e rovinata a terra a causa del dissesto presente sul bordo del piano di marmo del primo scalino su cui ha poggiato il piede e della scarsa illuminazione di cui godeva l'area, che non rendeva immediatamente percepibile lo stato dissestato del gradino;

si è costituito il condominio convenuto, contestando la domanda proposta nei suoi confronti della quale ha chiesto il rigetto, sostenendo che dall'esame delle fotografie prodotte, anche da parte attrice stessa, emergerebbe come la scheggiatura del gradino interessava la parte inferiore della pedata, e non direttamente il piano di appoggio, cosicché essa non rappresentava affatto una pericolosa insidia, come viceversa allegato dall'attrice; ha segnalato, invece, che l'area era correttamente illuminata, che era presente il corrimano e che la signora abitava nel condominio in cui si è verificato il sinistro e alla sua disattenzione era pertanto da ascrivere l'esclusiva responsabilità della caduta, contestando altresì in via subordinata il *quantum* richiesto dall'attrice;

il giudizio di primo grado è stato istruito per mezzo dell'assunzione di tre deposizioni testimoniali (██████████, ██████████ e ██████████) e di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice;

con sentenza n. 273/2020, pubblicata il 12.2.2020, il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda attorea e condannato il condominio convenuto a pagare in favore di ██████████ la somma di €

63.884,25, più interessi dalla data del deposito della sentenza al saldo, oltre che le spese di lite e quelle di CTU e CTP;

avverso detta sentenza il convenuto soccombente ha interposto appello articolando tre distinti motivi di gravame, che possono tuttavia essere trattati congiuntamente in quanto tutti afferenti al nesso di causa tra *res* in custodia ed evento dannoso subito dalla sig.ra [REDACTED], stimato sussistente dal Tribunale di Venezia con decisione tuttavia erronea nella prospettiva dell'appellante, per il quale il primo giudice avrebbe erratamente ricostruito le risultanze istruttorie a sua disposizione;

l'appellata [REDACTED] si è costituita nel secondo grado di giudizio, contrastando l'appello avversario del quale ha chiesto il rigetto.

Osserva:

secondo l'apprezzamento del Collegio, l'appello proposto dal Condominio [REDACTED] non è meritevole di accoglimento.

Va in primo luogo osservato come scarsamente rilevante, ai fini dell'odierna decisione, appare la censura preliminare in diritto sollevata dall'appellante, che contesta il richiamo del primo giudice ad un noto precedente della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, n. 7125/2013), asseritamente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva. Va allora ricordato che suddetto precedente riafferma principi che non appaiono affatto smentiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità, per cui, in materia di danni da cosa in custodia, il danneggiato è onerato della prova, oltreché dell'evento dannoso, del nesso di causalità che lega la cosa in custodia all'*eventus damni*, *“il quale sussiste quando la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”* (Cass. civ., sez. III, n. 4160/2019). Una volta assolto tale onere probatorio, è sul custode che intenda neutralizzare la pretesa risarcitoria del danneggiato che incombe l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, inteso quale fattore causale esterno,

sottratto alla sua sfera soggettiva di controllo, in grado di recidere il nesso eziologico e porsi come autonoma fonte di danno (così significativamente, tra le molte altre, Cass. civ., sez. III, n. 7125/2013). Alla luce di tali principi, correttamente ricostruiti ed applicati al caso concreto dal Giudice di primo grado, non appare decisiva l'osservazione dell'appellante in ordine al grado di lesività, solo potenziale ovvero "concreta", della *res* fonte di danno. Tale rilievo sembra tralasciare la considerazione che non è l'intrinseca pericolosità della cosa a decidere sulla sussistenza o meno del nesso eziologico tra cosa in custodia ed evento dannoso. La pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale, dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso). Non è quindi disquisendo in ordine al più o meno accentuato grado di lesività della cosa (se, cioè, essa sia pericolosa "allo stato potenziale" oppure "in concreto") che si esaurisce il giudizio di responsabilità del custode, dovendosi da un lato rapportare il parametro della pericolosità alle altre circostanze, ma soprattutto accertarsi che la cosa, quali che siano le sue obiettive caratteristiche, si inserisca, come attuale e diretta fonte di danno, nella sequenza causale che conduce all'*eventus damni*, sconfiggendo l'incidenza di fattori causali alternativi ed autonomi.

Ciò posto, va anche detto che, nel caso concreto, sfuma alquanto il peso delle argomentazioni in diritto dell'appellante, dal momento che dall'esame documentale (in particolare dalle fotografie prodotte ai rispettivi doc. 1, sia da parte attrice che da parte convenuta), integrato con le risultanze della prova orale espletata in primo grado, emerge una situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi. In particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto dal condominio per negare l'intrinseca pericolosità del gradino, cioè che la sbeccatura interessava la parte inferiore dello spessore della lastra di marmo che rappresentava il piano della pedata, e dunque non la superficie di appoggio (pag. 7 dell'atto di citazione in appello). Come risulta dalle fotografie agli atti, il gradino in corrispondenza del quale la sig.ra [REDACTED] ha perso l'equilibrio (cfr. testimonianza di [REDACTED]), presentava una scheggiatura, poco visibile ma esistente, ed incidente sulla planarità del gradino. In corrispondenza

della scheggiatura, la linearità del bordo del gradino era lievemente compromessa, presentando esso una rientranza che riduceva, seppur di poco, la superficie di appoggio del piede.

Come si evince dalle fotografie prodotte, il descritto difetto dello scalino risultava di difficile percezione nella fase di discesa (cioè quella percorsa dalla danneggiata) anche in virtù del fatto che non era ravvisabile, dalla prospettiva di un soggetto in discesa, alcun cambiamento di colore nel materiale dello scalino (marmo). La scivolosità di tale materiale, che rende assai verosimile una perdita di equilibrio in corrispondenza di ostacoli o insidie, le ridotte dimensioni della scheggiatura (che accrescono il pericolo rendendolo meno visibile), il grado di illuminazione presumibilmente fioca (l'illuminazione, come confermato anche dai testi, era garantita unicamente da un'appliche, sostituita solo dopo l'incidente da un sistema di illuminazione a LED, né l'ambiente riceveva luce dall'esterno posto che il fatto è avvenuto intorno alle ore 20:00 del 27 febbraio), sono tutti elementi che convergono a confermare la pericolosità dello stato dei luoghi.

Oltre a ciò, non può ignorarsi come le argomentazioni dell'appellante, che si è profuso a dimostrare l'assenza di pericolosità "in concreto" dello scalino, contrastino con quanto esposto dall'amministratore del condominio stesso, in data 9 aprile 2015, nel riscontrare la diffida inoltrata dalla sig.ra [REDACTED] a mezzo legale (doc. 8 del fascicolo attoreo di primo grado). In quell'occasione, l'amministratore condominiale, geom. [REDACTED], si era dichiarato consapevole della "rottura del gradino della scala" e che egli aveva pure già programmato il risanamento della lastra insieme ai lavori di risanamento dell'intero androne, poi effettivamente eseguiti, ma solo successivamente al sinistro occorso alla sig.ra [REDACTED]. Dal contenuto di tale missiva tendono ad emergere persino dei latenti profili di colpa che, se comunque non sono nemmeno necessari ai fini dell'affermazione di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nondimeno dimostrano un pacifico riconoscimento della situazione di "rottura" del gradino e della sua prolungata persistenza nel tempo.

Va ancora osservato, come correttamente sottolineato dal Tribunale, che non è stata dimostrata (ma, a ben vedere, nemmeno allegata) l'esistenza di uno specifico caso fortuito. Né, sul piano del nesso di

causalità, l'attore ha dimostrato, se non suggerendolo in via presuntiva (senza tuttavia alcun aggancio a concrete circostanze) che la caduta sia stata dovuta ad esclusiva disattenzione della sig.ra [REDACTED]. Il fatto che la danneggiata abitasse nel condominio ove è accaduto il fatto non può considerarsi circostanza idonea ad addossarle la responsabilità della caduta, perché non è ragionevole esigere, da una sig.ra di 77 anni, di porre la propria attenzione su ogni piccola insidia degli ambienti condominiali, tanto più che l'insidia medesima, come detto, era collocata sul bordo del gradino, compromettendone la linearità, era di piccole dimensioni e difficilmente percepibile in fase di discesa. Poste le caratteristiche del pericolo in concreto, non è condivisibile l'argomento del condominio per cui la signora, in quanto condomina, era a conoscenza dello stato dei luoghi, non potendo a tale assunto attribuirsi la funzione – che assumerebbe in questo caso - di esentare da responsabilità, in danno dei condòmini, il condominio stesso, sul quale incombe il compito di vigilare sugli ambienti condominiali e neutralizzare con tempestività eventuali fonti di pericolo.

La sentenza di primo grado va quindi integralmente confermata, ivi compreso il capo in cui è stato quantificato il risarcimento, non oggetto di impugnazione.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori medi dello scaglione corrispondente al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nel secondo grado di giudizio.

Parte appellante è altresì tenuta al pagamento dell'ulteriore somma, pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente grado, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come novellato a seguito dell'entrata in vigore della legge 228/2012.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Venezia, che conferma integralmente.

Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite del grado, che liquida in euro 9.515,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata che si dichiarano antistatari.

Pone le spese di CTU e CTP definitivamente a carico di parte appellante.

Dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma, pari all'importo dovuto a titolo di contributo unificato per il presente grado.

Venezia, 6.6.2022

Il Consigliere estensore

dott. Giovanna Sanfratello

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo